

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)**

**Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303**

Oggetto: PR26INF020 - PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SaaS” DEL SERVIZIO TEAMVIEWER ONE ADVANCED COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA DURATA DI 36 MESI PER LA MANUTENZIONE E LE NECESSITA’ DI GESTIONE DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA DEI DISPOSITIVI DESKTOP E MOBILE DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

CIG: \_\_\_\_

tra

**l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale** (di seguito “ASU FC” o “Azienda”), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall’avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche “*Contraente*”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche “*Parti*”.

*Premesso che*

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. \_\_\_ dd. \_\_\_\_, è stata indetta procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SaaS” DEL SERVIZIO TEAMVIEWER ONE ADVANCED COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA DURATA DI 36 MESI PER LA MANUTENZIONE E LE NECESSITA’ DI GESTIONE DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA DEI DISPOSITIVI DESKTOP E MOBILE DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (PR26INF020);

- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l’Allegato Offerta economica e lo Schema di contratto;

- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE \_\_\_/s dd. \_\_\_\_;

- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall’offerta presentata in sede di gara;

- a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, \_\_\_\_\_ ha prestato apposita garanzia \_\_\_\_\_ per l’importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_);

- il Contraente, in rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico, ha presentato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con validità sino al \_\_\_\_\_;

- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il

Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;

- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il

Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;

- la SOC Tecnologie informatiche, della Comunicazione e Agenda Digitale è stata

individuata quale Responsabile per la fase della progettazione della gara;

- è stato individuato nella persona di \_\_\_\_\_, il Direttore dell'Esecuzione del

Contratto (DEC).

**Art. 1) - PREMESSE**

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2) - OGGETTO**

1. ASU FC affida a \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_ - cap.

\_\_\_\_\_, che, per il tramite di \_\_\_\_\_ accetta, l'affidamento della fornitura in

modalità "SaaS" del servizio Teamviewer One Advanced comprensivo di

manutenzione e assistenza per la durata di 36 mesi per la manutenzione e le

necessità di gestione della continuità operativa dei dispositivi desktop e mobile

dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, come richiamato nel

Disciplinare di gara e dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, sulla base

dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui

integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente

Contratto, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione della fornitura alle eventuali

direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU

FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al

completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.

**Art. 3) - CORRISPETTIVO E DURATA**

1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento della fornitura di cui al presente Contratto, al Contraente che accetta, il corrispettivo di € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), I.V.A. esclusa come di legge.

2. Il servizio della durata di 36 mesi avrà decorrenza dalla data di collaudo positivo della piattaforma oggetto di fornitura.

**Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente \_\_\_\_\_ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli indirizzi:

email: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

3. Sul Contraente grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento, l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta

Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo [asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it), la relativa attestazione mediante quietanza.

**Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,**

Via Pozzuolo, n. 330 - CAP 33100 - Udine (UD),

**Codice fiscale e Partita IVA:** 02985660303

**Codice univoco ufficio** (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

**CIG** indicato nei documenti di gara

**N. ordine elettronico:** che verrà successivamente comunicato.

4. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità

Contributiva (D.U.R.C.).

**Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a

\_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - cap.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), presso:

**Banca:** \_\_\_\_\_

**Agenzia:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**N. Conto corrente dedicato:** \_\_\_\_\_

**Codice IBAN:** \_\_\_\_\_

6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, in  
qualità di \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere  
tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai  
precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto  
aggiuntivo.

**Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'**

1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la  
diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda  
e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria  
in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni  
retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria  
vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in  
materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.  
81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;

c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale ai  
propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere.

d) avvalersi di personale specializzato;

e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale  
dipendente di ASU FC.

3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni,

infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.

4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

#### **Art. 8) - RECESSO**

1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto;

d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione,

in tutto o in parte, del Contratto;

e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.) stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste nel presente Contratto.

3. Il Contraente potrà recedere dal presente Contratto soltanto per giusta causa da comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

#### **Art. 9) - PENALI**

1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

2. Ogni eventuale mancato rispetto delle condizioni contrattuali e/o disservizio verrà segnalato formalmente da ASU FC al Fornitore che, entro e non oltre 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della contestazione, dovrà comunicare formalmente ad ASU FC le proprie eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine, le contestazioni mosse da ASU FC si intenderanno accettate e si procederà all'applicazione delle relative penali, calcolate come di seguito specificate, mediante la decurtazione dell'importo delle penali dal canone di noleggio del periodo in cui sono avvenute le inosservanze contrattuali o, in alternativa, dal canone di noleggio del primo periodo utile. Analogamente, nel caso in cui le controdeduzioni addotte dal Fornitore fossero ritenute da ASU FC,

sulla base di motivate ragioni, non sufficienti e non accettabili a giustificazione del mancato rispetto delle condizioni contrattuali, ASU FC procederà con l'applicazione delle penali con le medesime modalità di cui sopra, dandone formale comunicazione al Fornitore.

3. Fatti salvi gli impedimenti dovuti a forza maggiore o caso fortuito (eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'ASU FC, o imputabili all'ASU FC), qualora l'appaltatore non ottemperi ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con l'aggiudicazione del contratto, l'ASU FC potrà applicare, per ogni infrazione rilevata, una penale compresa da un minimo dello 0,5 per mille ad un massimo di 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo la gravità della stessa, con particolare riferimento al danno subito e/o al disservizio provocato.

Le inadempienze che potranno essere riscontrate sono indicate di seguito:

- mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente riguardante aspetti generali attinenti all'organizzazione dell'attività, procedure da rispettare, richiamo alle norme igieniche e di sicurezza e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati. In tal caso l'ASU FC si riserva la facoltà di applicare una penale minima dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza, da commisurare comunque alla gravità dell'inadempienza, per giorno solare di ritardo o di mancato rispetto del cronoprogramma

- inizio attività / consegna della fornitura, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal caso ASU FC si riserva la

facoltà di applicare una penale pari all' 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo o di mancato rispetto del cronoprogramma;

4. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto.

5. L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.

6. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

7. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

#### **Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il contratto può essere risolto, di diritto (*ipso iure*), per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle obbligazioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico ovvero nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.

2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:

a) la cessione totale o parziale del contratto;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);

c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;

d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;

e) i casi previsti dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso in cui il Contraente incorra in inadempienze diverse da quelle previste nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.

4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art. 1223 del Codice civile.

#### **Art. 12) - CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

#### **Art. 13) - RINVIO A NORME**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R").

**Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI**

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale**, con sede legale in Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - cap. 33100 Udine (UD) - il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET.

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_), C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

*Sottoscritto digitalmente*

.....  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del presente Contratto.

*Sottoscritto digitalmente*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 24/04/2026 13:32:52

IMPRONTA: 7F5EF4E8CF128C98590E47C3CA1BBE9225162B243C120CAD1AA9849898EE0202  
25162B243C120CAD1AA9849898EE020270CC65371502BABC11694F0A32BE2291  
70CC65371502BABC11694F0A32BE229182758949D1B8F78D00172365F7133874  
82758949D1B8F78D00172365F7133874FC5E63EA8F4FD2F0D09AD8EADF2F13FD